



DELIBERAZIONE N° VIII / 001418 Seduta del 15 DIC 2005

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ROMANO COLOZZI
GIAN CARLO ABELLI	MASSIMO CORSARO
ETTORE ALBERTONI	ALBERTO GUGLIELMO
MAURIZIO BERNARDO	ALESSANDRO MONETA
DAVIDE BONI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIANPIETRO BORGHINI	LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
ALESSANDRO CÈ	DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario

Tina Bonomo

Su proposta dell'Assessore

Franco Nicoli Cristiani

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE: "NORME PER L'INSEDIAMENTO E LA GESTIONE DI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA"

Il Dirigente

Paolo Mora

Il Direttore Generale

Daniilo Maiocchi

L'atto si compone di **20** pagine
di cui **18** pagine di allegati,
parte integrante.



VISTO l'art. 117 della Costituzione, in particolare il secondo e il quarto comma;

VISTA:

- la l.r. 23 luglio 1999 n. 14 "Norme in materia di commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande",

RILEVATO che, in attuazione del riparto di competenza stabilito dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 di riforma del titolo V della Costituzione, la materia del commercio è di competenza legislativa esclusiva regionale;

CONSIDERATO che il D.lgs. n. 114 del 1998, la l.r. 14 del 1999 e la l.r. 30 del 2003 non contengono specifico riferimento ai centri di telefonia in sede fissa e che questa tipologia di esercizi sta rapidamente diffondendosi e pertanto necessita di un adeguato intervento regolativo sullo sviluppo e sulla programmazione commerciale degli esercizi commerciali al dettaglio e dei pubblici esercizi;

RITENUTO pertanto opportuno intervenire per disciplinare l'apertura dei centri di telefonia in sede fissa, al fine di dotare le amministrazioni locali lombarde di un quadro normativo che, oltre a dare certezza e trasparenza all'attività amministrativa, fornisca la disciplina generale di riferimento per l'adeguata programmazione e regolamentazione commerciale, urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria di competenza comunale nel rispetto delle specificità del territorio regionale;

VISTO l'esito delle consultazioni con i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria più rappresentative;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di Progetto di Legge avente ad oggetto: "Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa" parte integrante della presente deliberazione.
2. di disporre l'invio al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza.



II SEGRETARIO

Anna Bonomo



Allegato alla deliberazione
n. 1418 del 15 DIC 2005

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE AL
COMMERCIO, FIERE E MERCATI

“Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa”.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
~~Il Direttore Centrale~~
Luca Dainotti

Iscritto all’o.d.g. della
Giunta del

RELAZIONE

I centri di telefonia in sede fissa, svolgono una attività commerciale di cessione di servizi telefonici e di beni e servizi complementari. Tali centri stanno avendo una diffusione velocissima, tanto che nella sola città di Milano ne sono stati registrati oltre 500 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio e si stima una presenza complessiva in Lombardia di circa 2mila centri già operativi con o senza l'iscrizione camerale.

Il proliferare dei centri di telefonia risponde alla crescente domanda di servizi di telecomunicazione internazionale originatasi prevalentemente dalla popolazione extracomunitaria immigrata negli anni più recenti. I centri di telefonia si stanno però sviluppando anche come punti di erogazione commerciale di beni e servizi complementari, quali ad es. schede telefoniche, altri prodotti e generi alimentari e non, servizi di trasferimento internazionale di denaro ed impattano significativamente sul tessuto urbano e commerciale esistente, configurando un fenomeno nuovo rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione regionale in vigore.

La normativa nazionale esistente disciplina tali attività unicamente sotto il profilo della concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche e, più recentemente, sotto il profilo di altre materie di competenza dello Stato (difesa e sicurezza). Le funzioni a carattere commerciale svolte dai centri di telefonia in sede fissa e le caratteristiche delle strutture di vendita in cui essi si collocano non sono peraltro normate dalla disciplina regionale, né da quella statale antecedente la legge cost. 3 del 2001. Pertanto lo sviluppo di questi esercizi procede di fatto al di fuori di ogni tutela normativa e regolamentare rispetto alle esigenze della programmazione commerciale, urbanistica ed igienico-sanitaria. Ciò ha considerevoli effetti negativi tra i quali:

- turbativa dell'equilibrio commerciale della zona, disturbi e deprezzamento dell'area interessata con conseguente alterazione dell'equilibrio commerciale dell'area stessa;
- forte concentrazione dei centri di telefonia in sede fissa in alcune aree urbane, con l'occupazione di spazi in genere idonei alla ricollocazione di esercizi commerciali di vicinato, inducendo effetti di desertificazione commerciale;
- concorrenza sleale rispetto ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali al dettaglio, in quanto le attività di vendita e somministrazione nei centri di telefonia in sede fissa non sono sottoposte ai regimi, ad es. in materia di orari, propri dei pubblici esercizi ai sensi della l.r. 30/2003;
- assenza di regolamentazione igienico-sanitaria e quindi di possibilità di accertamento sulla sussistenza dei requisiti minimi previsti per tutti gli esercizi commerciali e di pubblico servizio, nonostante il notevole passaggio di persone che caratterizza questi esercizi;
- assenza di controllo e di verificabilità dei requisiti minimi di qualità del servizio reso, ad esempio rispetto alla adeguata preparazione e conoscenza che l'operatore deve avere circa le vigenti normative in materia di commercio, ma anche di telecomunicazioni, privacy e sicurezza dei dati, trasferimenti di denaro, etc.

Per porre rimedio a tale situazione, molti Comuni lombardi, ma il fenomeno si è verificato analogamente in altre realtà regionali, hanno tentato di utilizzare gli strumenti amministrativi a loro disposizione invocando ragioni di sicurezza, ordine pubblico, etc. Tali iniziative hanno avuto esiti differenti e sostanzialmente inefficaci, in quanto, mancando un riferimento giuridico-normativo definito, la loro azione si è sviluppata in modo disorganico e spesso contestabile in sede di contenzioso.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

Ciò considerato, ed anche su sollecitazione dei Comuni lombardi, della loro principale associazione (ANCI Lombardia) e delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, si è ritenuto necessario che il legislatore regionale assumesse un'iniziativa adeguata a completare il quadro normativo e regolamentare in tale materia.

Nell'impostare questo progetto di legge si è quindi tenuto adeguatamente conto del dibattito e della giurisprudenza intercorsi sul tema e si è adottato un approccio proprio della programmazione commerciale, complementare a quello di regolamentazione delle attività di comunicazione elettronica.

Guardando al testo, gli artt. 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'oggetto, le finalità della legge e il suo ambito di applicazione fornendo anche alcune definizioni.

L'art. 3 richiede, per l'operatore di centri di telefonia, il possesso dei medesimi requisiti morali previsti dalla normativa vigente sul commercio. Si ritiene infatti che tali requisiti minimi debbano rappresentare un riferimento anche per esercizi quali i centri di telefonia in sede fissa.

L'art. 4 istituisce un'autorizzazione comunale per l'apertura dei centri di telefonia in sede fissa, subordinandola al possesso del locale in cui effettuare l'apertura e al rispetto di caratteristiche edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali. Tra i requisiti richiesti vi è anche il possesso da parte dell'operatore delle caratteristiche morali di cui al precedente articolo; la ratio della norma, però, non è volta a determinare la facoltà o meno dell'operatore ad esercitare l'attività di telefonia, quanto a verificare l'idoneità dei luoghi e delle strutture prescelte ad ospitarla.

Allo stesso articolo si stabilisce, similmente a quanto previsto dalla l.r. 30 del 2003, che l'autorizzazione è trasmessa dal Comune alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente che provvede ad inserirla in un apposito registro telematico accessibile anche alle altre Pubbliche Amministrazioni, realizzando così una semplificazione del procedimento ed una integrazione del patrimonio informativo in senso polistituzionale. La specifica disciplina di tale registro è prevista all'art. 5.

L'art. 6 stabilisce la facoltà, in capo al Comune, di fissare dei limiti per gli orari di apertura e chiusura dei centri di telefonia in sede fissa, sulla base di indirizzi generali individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni. In attesa dell'approvazione di tali disposizioni, si prevede un regime di orari analogo a quanto previsto, per la generalità degli esercizi commerciali, dal D.lgs. 114/98.

L'art. 7 inserisce un emendamento nella l.r. 12 del 2005 di governo del territorio, prevedendo la facoltà in capo al Comune di determinare criteri e aree idonee alla collocazione dei centri di telefonia in sede fissa tramite i vigenti strumenti urbanistici.

L'art. 8 individua i requisiti igienico-sanitari idonei a tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti dei centri di telefonia in sede fissa, demandandone il recepimento ai Comuni e alle Aziende Sanitarie Locali tramite i rispettivi regolamenti edilizi e di igiene. Tali requisiti garantiscono di fatto il rispetto di standard analoghi a quelli degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi e commisurati all'elevato transito di persone che si verifica nei centri di telefonia in sede fissa.


Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

Gli artt. 9, 10 e 11 stabiliscono i casi in cui è possibile la revoca dell'autorizzazione in mancanza o al venir meno dei requisiti richiesti nella presente legge, le attività di vigilanza e di intervento della polizia locale, le modalità di irrogazione delle sanzioni, mutate, queste ultime, dalla l.r. 30 del 2003. La disciplina dell'articolo 11 individua la specifica attività di controllo riferita alla particolarità dell'attività commerciale in oggetto e per il miglior raccordo con le altre autorità per il miglior coordinamento delle azioni di pubblica sicurezza.

L'art. 12 prevede un regime transitorio per i centri di telefonia in sede fissa già operativi, dando loro un anno di tempo per mettersi in regola con le prescrizioni della legge.

L'art. 13 dispone una specifica norma finanziaria per l'attuazione della legge, con particolare riguardo per la convenzione da stipularsi con le Camere di Commercio per la tenuta del Registro di cui all'art. 5.

**Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti**



NORME PER L'INSEDIAMENTO E LA GESTIONE DI CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA

Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Ambito di applicazione e definizioni)

Art. 3 (Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa)

Art. 4 (Funzioni autorizzatorie dei Comuni)

Art. 5 (Registro dei centri di telefonia in sede fissa)

Art. 6 (Orari e modalità di esercizio)

Art. 7 (Disposizioni urbanistiche)

Art. 8 (Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari)

Art. 9 (Revoca della autorizzazione e sospensione dell'attività)


Art. 10 (Vigilanza e sanzioni)

Art. 11 (Compiti e funzioni della Polizia Locale)

Art. 12 (Norme transitorie)

Art. 13 (Norma finanziaria)

**Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti**



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'insediamento e la gestione delle attività dei centri di telefonia in sede fissa nel quadro delle competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti




Art. 2
(Ambito di applicazione e definizioni)

1. La presente legge si applica all'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) centro di telefonia in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta l'attività commerciale in via esclusiva di cessione al pubblico di servizi telefonici;
- b) cessione al pubblico di servizi telefonici, ogni attività commerciale che importi una connessione telefonica o telematica da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati;
- c) titolare del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, sia titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4;
- d) gestore del centro di telefonia in sede fissa, il soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici di cui alla presente legge;
- e) attività commerciale accessoria, ogni attività riferita a servizi e prodotti strettamente connessi alla cessione al pubblico di servizi di telefonia;


3. Nei locali e sulle superfici abitative e nei centri di telefonia in sede fissa sono ammesse le sole attività di cui al comma 2, lettere b) ed e).

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Laura Dainotti


Art. 3


(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa)

1. L'esercizio della attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa è assoggettato alla autorizzazione di cui al successivo art. 4 ed è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti dall' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).

**Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti**



Art. 4
(Funzioni autorizzatorie dei comuni)

1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge.
2. La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché dell'ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione sono subordinate, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, alla:
 - a) disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
 - b) indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;
 - c) presentazione del certificato sanitario di igiene relativo ai locali e alle superfici;
 - d) l'autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.
4. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. Prima di iniziare l'attività, il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
6. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati.
7. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati dalle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro di cui all'articolo 5.
8. La camera di commercio può svolgere controlli a campione, anche su richiesta del comune, sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3; l'esito dei controlli è comunicato al comune.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti


Art 5
(Registro dei centri di telefonia in sede fissa)

1. E' istituito il registro telematico dei centri di telefonia in sede fissa presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente.
2. La Giunta regionale e le camere di commercio stipulano apposita convenzione per la tenuta e la gestione del registro.
3. Il registro contiene:
 - a) la denominazione o la ragione sociale o le generalità del titolare di ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4;
 - b) l'ubicazione del locale e delle superfici in cui è esercitata l'attività;
 - c) la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione o autorizzato il trasferimento;
 - d) la data dell'eventuale revoca dell'autorizzazione;
 - e) la registrazione delle sanzioni;
 - f) la registrazione di limitazioni all'esercizio dell'attività;
 - g) le generalità del gestore.
4. Il registro deve essere accessibile in via telematica alla Regione, ai comuni, alle prefetture, alle questure e agli uffici di pubblica sicurezza, ai comandi della polizia locale, alle aziende sanitarie locali (ASL) e agli altri organi interessati della pubblica amministrazione.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 6
(Orari e modalità di esercizio)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal comune competente, nel rispetto degli indirizzi generali individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'adozione degli atti di cui al comma 1, i centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti il titolare del centro di telefonia in sede fissa può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio.

4. In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al comune.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 7
(Disposizioni urbanistiche)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” è apportata la seguente modifica:

a) dopo l’articolo 98 è inserito il seguente articolo 98 bis:

“Art. 98 bis”
(Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa)

1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilità di aree per parcheggi, nonché alla compatibilità con le altre funzioni urbane e con la viabilità di accesso.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono operate dai comuni negli atti di Piano governo del territorio, ovvero, fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, con variante allo strumento urbanistico vigente da assumersi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, secondo la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 2, lett. i), della legge regionale 23/1997, che trova applicazione senza l’eccezione prevista dalla stessa lett. i).
3. Nelle more delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 non è consentita l’apertura di nuovi centri di telefonia in sede fissa, né la rilocalizzazione di centri preesistenti”.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 8
(Requisiti e prescrizioni igienico – sanitari)

1. L' esercizio della attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- a) allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto pubblico;
- b) allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura;
- c) sistemi di ventilazione naturale e sistemi di aerazione artificiale conformi alle Norme UNI per la destinazione d'uso degli ambienti commerciali;
- d) illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali delle specifiche Norme UNI;
- e) un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente;
- f) un servizio igienico riservato al pubblico nel locale con superficie fino a 60 metri quadrati (mq.); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori;
- g) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili;
- h) spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 mq., fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 mq. ogni postazione aggiuntiva;
- i) ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 mq. ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 metri;
- j) devono essere osservate le prescrizioni specifiche richieste dalla ASL competente;
- k) devono essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. I requisiti e le prescrizioni del presente articolo integrano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali di igiene.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 9


(Revoca della autorizzazione e sospensione dell'attività)

1. La autorizzazione di cui all'articolo 4 della presente legge è revocata:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività come previsto dall'articolo 4, ovvero entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi del successivo articolo 12;
- d) quando vengano meno i requisiti richiesti a fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;
- e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.


2. La proroga di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 10
(Vigilanza e sanzioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 9, a chiunque eserciti l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti di cui all' articolo 3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
5. Il Comune competente riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti


Art. 11
(Compiti e funzioni della polizia locale)

1. La polizia locale, ai fini della tutela dell'ordinata e civile convivenza e della qualità della vita locale, svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge e delle disposizioni regolamentari attuative della stessa adottate dai comuni.


2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa statale e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità dei cittadini presenti all'interno degli stessi; può in particolare:

- a) diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione all'autorità competente;
- b) intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di apertura;
- c) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
- d) segnalare alla Polizia postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. Gli operatori di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo si applica la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti



Art. 12
(Norme transitorie)

1. Il titolari dei centri di telefonia fissa già attivi devono porsi in regola con le vigenti norme e con le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico – sanitaria previste dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della stessa.

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dajnotti



Art. 13
(Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese di cui all'art. 5, registro dei centri di telefonia in sede fissa, si provvederà con successiva legge di bilancio.



Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativo
Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Dainotti", written over the printed name.